

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

TABELLA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA REVISIONE	NOTE
00	30/03/2026	Prima emissione



INDICE

1. CODICE CONDOTTA DEI FORNITORI	3
1.1 La sostenibilità per Operamed Srl	3
1.2 Finalità	3
1.3 Destinatari e ambito di applicazione.....	4
1.4 Condizioni Generali	4
2. PRINCIPI	4
2.1 Etica.....	4
2.2 Lavoro.....	5
2.3 Qualità, salute, sicurezza e ambiente	6
2.4 Ulteriori aspetti.....	7
3. ATTUAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO.....	8
3.1 Coinvolgimento degli stakeholder	8
3.2 Segnalazione delle violazioni	8
3.3 Sistema disciplinare	8
4. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE.....	9

1. CODICE CONDOTTA DEI FORNITORI

Il Codice di condotta per i fornitori (“Codice”) contiene i principi che i Fornitori si impegnano ad osservare nei rapporti commerciali con le società del Gruppo Operamed (“Operamed”).

Operamed riconosce l’importanza dell’apporto dei Fornitori nel raggiungimento dei propri obiettivi e nella soddisfazione dei clienti.

La Società riconosce altresì che la qualità dei propri prodotti e servizi e la solidità della propria reputazione dipendono anche dall’integrità e dall’affidabilità della propria catena di fornitura.

Proprio in ragione del ruolo ricoperto dai Fornitori, Operamed ritiene assolutamente imprescindibile che gli stessi, oltre ai requisiti tecnici e di professionalità, garantiscano anche il mantenimento di rigorosi standard etici, i medesimi che ispirano il modo di fare business di Operamed.

Vogliamo fare del nostro comportamento responsabile un fattore di competitività e di miglioramento continuo e quindi di successo.

1.1 La sostenibilità per Operamed Srl

Operamed S.r.l. (“Operamed” o la “Società”) e le proprie controllate (il “Gruppo” o il “Gruppo Operamed”), consapevoli dell’importanza che la sostenibilità assume nella definizione delle strategie d’impresa, si impegna ad operare, coerentemente con le politiche di sostenibilità adottate, in modo responsabile e trasparente, integrando le tematiche di sostenibilità all’interno della propria strategia di business.

La Società, nel proprio Piano di Sostenibilità, ha declinato in azioni e risultati concreti gli impegni assunti in tema di sostenibilità.

Nell’ambito delle proprie attività, la Società pone specifica attenzione ai temi collegati alle tematiche ambientali, alla lotta alla corruzione, alla qualità dei materiali e alla tempestività dei servizi resi, al rispetto dei diritti umani e all’applicazione di condizioni contrattuali eque.

Operamed riconosce l’importanza di garantire un ciclo di approvvigionamento trasparente che possa limitare gli impatti sociali ed ambientali a tutela dei propri stakeholder. A tal fine si impegna a selezionare i fornitori e gestire rapporti con i medesimi secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, nel pieno rispetto delle procedure organizzative aziendali di riferimento.

L’obiettivo della Società è quello di perseguire una gestione responsabile della propria catena di fornitura, basata sulla collaborazione con i propri fornitori per il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi in termini di sostenibilità ambientale e sociale e sul rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nella gestione dei rapporti di business.

In tale ottica, Operamed ha adottato il presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito anche in breve “Codice” o “Codice di Condotta”) che integra i principi del Codice Etico la cui accettazione da parte dei fornitori è obbligatoria al fine di poter intrattenere rapporti commerciali con il Gruppo.

Il presente Codice rafforza l’impegno della Società nell’applicazione di standard internazionali quali i “Dieci Principi” del Global Compact delle Nazioni Unite (UNG), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

1.2 Finalità

Operamed si propone, attraverso il presente Codice di Condotta, di condividere i propri valori e i principi di comportamento con i propri fornitori e di definire le norme di comportamento che questi devono adottare nei confronti dei propri dipendenti e subfornitori al fine di implementare un ciclo di approvvigionamento sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

Attraverso il presente Codice, Operamed intende inoltre promuovere lungo la propria catena di fornitura standard minimi e condivisi in termini di conformità normativa, responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e integrità commerciale.

Il suddetto Codice si applica unitamente a tutte le normative vigenti nei paesi in cui la Società opera e a integrazione di tutti i principi riportati nel Codice Etico e nelle procedure aziendali vigenti.

1.3 Destinatari e ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a qualsiasi soggetto, entità, società, partner e altro fornitore (di seguito anche i “Fornitori” o, al singolare, il “Fornitore”) di qualsiasi attività, bene o servizio a favore della Società. Per tale ragione, il Codice si applica senza limitazioni alle forniture relative a tutte le classi merceologiche della Società.

Inoltre, ogni fornitore è responsabile di assicurare che i propri dipendenti, collaboratori e subfornitori coinvolti nell'esecuzione delle attività a favore di Operamed siano informati riguardo i principi riportati nel Codice e e si conformino agli stessi.

Il Fornitore si impegna inoltre a selezionare e monitorare i propri subfornitori anche sulla base di criteri di integrità, affidabilità e sostenibilità, segnalando tempestivamente a Operamed eventuali criticità rilevanti emerse lungo la catena di fornitura.

Operamed si riserva il diritto di effettuare, tramite proprio personale o tramite soggetti terzi incaricati dalla Società, accertamenti/ispezioni presso i propri fornitori, con o senza preavviso, al fine di accertare il rispetto del presente Codice. Eventuali carenze o inadeguatezze riscontrate dovranno essere tempestivamente sanate dal Fornitore mediante l'adozione di adeguate misure correttive.

Qualora vengano sottoscritti nuovi contratti o si proceda ad un aggiornamento di quelli in essere, il Codice dovrà essere condiviso e accettato da tutti i soggetti coinvolti.

1.4 Condizioni Generali

La Società svolge la propria attività di impresa in conformità alle leggi nazionali ed internazionali, ai regolamenti in vigore e nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico, nelle politiche di sostenibilità adottate, inclusi i principi guida per la responsabilità sociale secondo la norma UNI EN ISO 26000.

La Società si impegna, pertanto, a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e conflitto di interesse. La Società richiede che tutti i suoi fornitori e subfornitori, a loro volta, si impegnino a condividere i principi del presente Codice di Condotta, il cui rispetto costituisce una componente importante della selezione e della valutazione dei fornitori stessi. Inoltre, la Società si aspetta che i propri Fornitori facciano propri i principi di comportamento riportati nel presente Codice di Condotta, applicandoli lungo tutta la loro catena di approvvigionamento. Il rispetto di tali principi costituisce elemento rilevante ai fini della selezione, della qualificazione e del mantenimento del rapporto con i Fornitori.

2. PRINCIPI

Di seguito si riportano i principi che i fornitori di Operamed sono tenuti a rispettare.

2.1 Etica

Integrità

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività nel rispetto dei principi etici e di integrità della propria attività di impresa generalmente riconosciuti e di avvalersi di sistemi organizzativi coerenti ai principi delineati dal Codice Etico adottato da Operamed, allo scopo di mantenere con la Società relazioni durature, oneste e trasparenti.

Anti-corruzione

Il Fornitore è tenuto ad astenersi da ogni forma di corruzione attiva e passiva, estorsione o comportamento improprio nei rapporti con soggetti pubblici o privati.

Il Fornitore non deve promettere, offrire, corrispondere, richiedere o accettare denaro, doni, utilità, vantaggi indebiti, e/o impropri direttamente o indirettamente, al fine di influenzare decisioni, ottenere trattamenti di favore o conseguire vantaggi non dovuti.



Eventuali omaggi o atti di cortesia commerciale sono ammessi esclusivamente se di modico valore, conformi alla normativa applicabile e tali da non compromettere l'integrità, l'indipendenza o la reputazione delle parti.

Rapporti con la Pubblica Autorità

Nei rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, Autorità di vigilanza, enti pubblici e, ove applicabile, persone politicamente esposte, il Fornitore è tenuto ad agire nel pieno rispetto della legge, dei principi di correttezza, trasparenza e integrità.

È fatto divieto al Fornitore di offrire, promettere o corrispondere, anche indirettamente, denaro, beni, servizi, favori o altre utilità indebite finalizzate a influenzare decisioni o ottenere vantaggi impropri.

Conflitto di interessi

Il Fornitore è tenuto a prevenire, individuare e gestire qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, che possa compromettere l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza del rapporto con Operamed. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Operamed ogni situazione che possa determinare, direttamente o indirettamente, un conflitto di interessi nell'ambito del rapporto contrattuale o commerciale.

Concorrenza leale

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività d'impresa rispettando le regole di una concorrenza corretta e leale in conformità alla normativa di riferimento.

Privacy

Il Fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di *data protection*, adottando gli opportuni strumenti di sicurezza atti a preservare la riservatezza delle informazioni di cui è a conoscenza in ragione della propria attività, assicurandosi altresì che tutti i propri dipendenti e collaboratori si conformino a tali indirizzi.

Il Fornitore si impegna altresì a non utilizzare né divulgare, per finalità diverse da quelle contrattualmente previste, informazioni riservate, commerciali, tecniche o organizzative relative a Operamed.

Segnalazione di sospette irregolarità

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi e strumenti idonei, anche informatici, per segnalare eventuali sospette irregolarità o attività o comportamenti potenzialmente illeciti e/o illegali sul luogo di lavoro. Ogni segnalazione di tale tipo deve essere considerata strettamente riservata e trattata come tale dal Fornitore, che si impegna, altresì, a tutelare i segnalanti da ogni forma di ritorsione.

2.2 Lavoro

Lavoro irregolare e lavoro minorile

Il Fornitore è tenuto ad assicurare il massimo rispetto delle persone e a conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro, astenendosi da qualsiasi forma di lavoro irregolare, sia esso forzato o minorile, in linea con la Convenzione ILO n°138 sull'età minima e con la Convenzione ILO n° 182 sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

Libertà dei lavoratori, Libertà di associazione, Contrattazione collettiva

Il Fornitore è tenuto a garantire ai propri dipendenti il diritto alla libertà di associazione e l'applicazione della contrattazione collettiva del settore di riferimento, in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti. Il Fornitore si impegna a non fare ricorso a manodopera forzata, vincolata o costretta in qualunque modo o forma.



Condizioni lavorative

Il Fornitore è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, nel rispetto della normativa di settore vigente inerente a ore lavorate (o orario di lavoro), lavoro straordinario, retribuzione e contributi previdenziali, permessi, ferie e malattia. Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire opportunità di formazione e di istruzione ai propri dipendenti e a garantire un ambiente lavorativo conforme ai requisiti di igiene e sicurezza imposti dalla normativa vigente.

Diversità e pari opportunità

L'equo trattamento di tutti i dipendenti e la tutela delle diversità, come riportato della Politica Aziendale Integrata dalla Società, deve rappresentare uno dei principi fondamentali della politica e delle decisioni aziendali del Fornitore. Il Fornitore è tenuto quindi a promuoverlo, assicurandosi che nel luogo di lavoro non si attui alcuna forma di discriminazione in relazione a sesso, razza, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, origine sociale, appartenenza ad un sindacato o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile, in linea con la Convenzione ILO n° 111 sulla discriminazione. Il Fornitore si impegna a garantire un ambiente di lavoro fondato sul rispetto della dignità della persona, sulla valorizzazione delle diversità, sulla parità di trattamento e sulla prevenzione di ogni forma di discriminazione, abuso, molestia o comportamento lesivo.

2.3 Qualità, salute, sicurezza e ambiente

Salute e sicurezza del lavoro

Il Fornitore si impegna a proteggere i dipendenti ed i collaboratori dai rischi sul luogo di lavoro. Il Fornitore è quindi tenuto a adottare tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori e mitigare i rischi a cui essi sono esposti sul luogo di lavoro. Il Fornitore, inoltre, è tenuto ad effettuare la formazione e fornire le informazioni necessarie affinché i dipendenti ed i collaboratori siano consapevoli riguardo i rischi connessi alla loro attività lavorativa. Il Fornitore è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad assicurare controlli appropriati, procedure di sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e misure tecniche di protezione necessarie per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Qualità

Il Fornitore è tenuto a rispettare gli standard ed i requisiti di qualità e sicurezza richieste dalla normativa di riferimento applicabile, nonché a rispettare gli standard qualitativi pattuiti in sede contrattuale al fine di fornire prodotti e servizi in grado di soddisfare adeguatamente le richieste e le necessità della Società.

Gestione delle emergenze e dei rischi

Il Fornitore è tenuto a gestire i rischi e le emergenze connesse alla propria attività d'impresa favorendo l'implementazione di sistemi di individuazione, pratiche di prevenzione e gestione, procedure di risposta e adeguata formazione e informazione, al fine di limitare l'esposizione dei propri dipendenti e collaboratori a eventuali rischi.

Uso efficiente e conservazione delle risorse – Protezione del clima

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare in modo responsabile ed efficiente tutte le risorse coinvolte nel ciclo produttivo, ad avvalersi di fonti sostenibili di approvvigionamento e, laddove possibile, ad utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili.



L'impatto negativo sull'ambiente e sul clima deve essere ridotto o eliminato alla fonte oppure con pratiche quali la modifica dei processi di produzione e di manutenzione, nonché la sostituzione, la conservazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali.

Rifiuti ed emissioni

Tutte le attività che hanno potenziali effetti nocivi sulla salute delle persone e/o dell'ambiente devono essere adeguatamente gestite, misurate, controllate e trattate prima del rilascio di una qualsiasi sostanza nell'ambiente. Il Fornitore è tenuto, quindi, a monitorare e controllare gli impatti prodotti dalla propria attività d'impresa sul territorio e a adeguarsi ai requisiti normativi sia per la gestione dei rifiuti, garantendone ove possibile il riciclo, recupero e/o riutilizzo o lo smaltimento in siti idonei, che per i consumi idrici, adottando misure cautelari a favore di una gestione consapevole. Il Fornitore si impegna altresì a predisporre sistemi per prevenire o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e/o gli scarichi di agenti inquinanti (nell'aria e nelle acque marine, superficiali e sotterranee) al fine di limitare l'impatto ambientale della propria attività d'impresa.

Sicurezza dei prodotti e dei processi

Per le sostanze pericolose, il Fornitore renderà disponibili le schede di sicurezza contenenti tutte le informazioni necessarie e pertinenti sulla sicurezza. Il Fornitore è tenuto a adottare programmi di sicurezza per gestire e mantenere tutti i processi di produzione, nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili e ad occuparsi di questioni relative ai prodotti e al loro potenziale impatto durante tutte le fasi del processo di produzione.

2.4 Ulteriori aspetti

Requisiti legali e di altro tipo

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore e gli standard generalmente riconosciuti.

Antiriciclaggio e trasparenza delle transazioni

Il Fornitore si impegna a operare nel rispetto della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio, autoriciclaggio e contrasto alla ricettazione, assicurando correttezza, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari e della documentazione commerciale e contrattuale.

Ogni transazione economica relativa al rapporto con Operamed deve essere registrata secondo principi di accuratezza, completezza e veridicità e deve essere supportata da adeguata documentazione. Sono vietate operazioni non tracciabili, fondi non dichiarati, registrazioni incomplete o rappresentazioni non veritiere dei fatti di gestione.

Il Fornitore si impegna altresì a garantire la veridicità delle informazioni fornite a Operamed e la riconducibilità dei pagamenti e degli incassi ai soggetti effettivamente coinvolti nel rapporto contrattuale.

Documentazione

Il Fornitore è tenuto a predisporre e tenere aggiornata la documentazione adeguata per dimostrare l'attuazione dei principi e valori espressi nel presente Codice di Condotta e a mettere tale documentazione a disposizione della Società in caso di richiesta. Il fornitore deve conservare, per tutta la durata del contratto, la documentazione attestante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta Fornitori.

Il Fornitore si impegna altresì a collaborare in modo tempestivo, corretto e trasparente con Operamed in caso di richieste documentali, audit, verifiche o accertamenti relativi al rispetto del presente Codice, nonché, ove applicabile, con le Autorità competenti in relazione alle attività oggetto del rapporto contrattuale.



Formazione e competenza

Il Fornitore è tenuto a mettere in atto misure formative idonee per fornire ai propri manager, dipendenti e collaboratori un adeguato livello di conoscenza e comprensione del contenuto del presente Codice di Condotta, delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché degli standard generalmente riconosciuti.

Miglioramento continuo

Il Fornitore è tenuto a migliorare continuamente la propria prestazione nel rispetto dei principi del Codice di Condotta, mettendo in atto tutte le misure appropriate a tal fine.

Operamed riconosce che l'allineamento ai principi del presente Codice può richiedere un percorso progressivo di adeguamento e incoraggia i Fornitori ad adottare misure, piani di miglioramento e strumenti di monitoraggio coerenti con la natura e la dimensione della propria attività.

3. ATTUAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO

3.1 Coinvolgimento degli stakeholder

Operamed ritiene che il coinvolgimento dei propri fornitori sia fondamentale per l'attuazione di strategie efficaci nella gestione delle tematiche ESG e che la promozione del presente Codice sia fondamentale per il proprio successo. Per questo, Operamed si impegna a promuovere e diffondere una cultura della sostenibilità ambientale, sociale e di governance creando consapevolezza e favorendo l'impegno di tutti i propri fornitori.

3.2 Segnalazione delle violazioni

Tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Società sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali dubbi in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente del Codice, nonché qualsiasi violazione, presunta o accertata, dello stesso e/o della normativa applicabile. Ciò comprende le violazioni commesse da qualunque dipendente, consulente, partner o altro rappresentante che agisce in nome e/o per conto del Fornitore o della Società.

In conformità a quanto previsto dalla procedura "Procedura di Segnalazione (Whistleblowing)", le segnalazioni potranno essere inviate all'attenzione della Società tramite i seguenti canali:

in forma scritta mediante contatto segnalazioni@operamed.com

in forma orale

mediante canale di segnalazione specifico all'interno del portale ANAC <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Nella gestione delle segnalazioni è garantita la massima riservatezza dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, in caso di segnalazioni non effettuate in forma anonima, la Società non effettuerà azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento o interruzione dei rapporti di collaborazione), né discriminerà in alcun modo l'autore della segnalazione che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni in contrasto con il presente Codice.

3.3 Sistema disciplinare

Operamed si impegna nell'identificazione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi alle tematiche oggetto del presente Codice, ponendo tempestivamente in essere appropriate azioni di rimedio, qualora tali eventi si verificassero. L'osservanza del presente Codice è parte integrante degli obblighi contrattuali dei fornitori. Eventuali violazioni comporteranno quindi l'applicazione delle misure previste dalla normativa applicabile.



Fermo restando quanto sopra, Operamed si impegna a valutare le eventuali non conformità anche in una logica di proporzionalità e miglioramento, promuovendo, ove possibile e compatibilmente con la natura della violazione, l'adozione di adeguate misure correttive.

L'inosservanza del Codice può determinare la risoluzione del contratto, dell'incarico o in generale del rapporto in essere con la Società, nonché - laddove ve ne siano i presupposti - il risarcimento dei danni.

4. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE

Operamed S.r.l. a socio unico approva con delibera del Consiglio di Amministrazione il presente Codice di Condotta dei Fornitori e ne promuove l'adozione da parte di tutte le proprie società controllate le quali adotteranno in autonomia il presente documento con delibera dei propri organi amministrativi, garantendo la tempestiva adozione dello stesso da parte delle rispettive società controllate. Operamed e le proprie società controllate si adopereranno al fine di favorire il recepimento del presente Codice di Condotta dei Fornitori da parte delle società in cui detengono una partecipazione non di controllo (incluse le Joint Venture).

Operamed pubblica sul sito internet aziendale il presente Codice e ne promuove la diffusione a tutti i Destinatari con le modalità ritenute più idonee.

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è soggetto a revisione periodica qualora le normative nazionali e internazionali, ovvero i principi e i valori a cui si fa riferimento in qualità di best practice, siano soggetti a revisione o, comunque, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione a variazioni e cambiamenti strategici e/o operativi o delle risultanze emerse dalle analisi di materialità.